

Criteri e modalità per la concessione dei contributi libri di testo

Destinatari dell'intervento

Alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado della regione Campania appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2020 in corso di validità rientrante nelle seguenti 2 fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;

Il valore ISEE viene determinato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Criteri di riparto

Al fine del riparto la regione Campania tiene conto del numero degli alunni, relativi all'a.s. 2019/2020, secondo i dati disponibili per la Campania, iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, rapportato al valore percentuale del disagio economico. La condizione di degrado socio-economico dei singoli Comuni - individuata ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.g) del D.Lgs. n. 504/92 - è rappresentata da un indice sintetico, variabile da 0 (min. degrado) a 10 (max. degrado).

Il prodotto del numero di alunni meno abbienti, relativo a ciascun Comune, moltiplicato per l'indice di degrado socio-economico corrispondente, fornisce un indice di correzione, diverso per ogni Comune, con il quale è possibile determinare la consistenza delle quote di riparto nella misura più aderente possibile alle reali condizioni di disagio economico di ciascun Comune;

Modalità operative:

1. I Comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, che presentino un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2020 in corso di validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce:

Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00.

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo dello ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso i Comuni richiedono di attestare e quantificare - pena l'esclusione dal beneficio - le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;

2. Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (come definiti al punto 1.). Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2.

In caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, i Comuni possono procedere ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell'obbligo (secondaria di I grado e I e II anno superiore) e per la scuola superiore (III – IV- V anno), qualora ne sussista la necessità, nonché possono utilizzare eventuali economie inerenti agli anni scolastici precedenti per impinguare il fondo loro attribuito.

3. I Comuni garantiscono l'intervento anche agli studenti residenti nei loro territori e frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio, attingendo, qualora non fossero sufficienti i fondi loro assegnati, a proprie risorse di bilancio

destinate al Diritto allo Studio, atteso che il Fondo statale è, comunque, aggiuntivo rispetto alle risorse già destinate a tal fine ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della L. 448/98;

4. Il beneficio viene concesso per le spese per l'acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola per l'a.s. 2018/2019 e l'importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta;

5. La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del MIUR n. 781/2013;